



COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Libertà, 74 - CAP 07020 – PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

Tel. 0789.612900 - Fax 0789.612938

SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE, SUAPE

AVVISO PUBBLICO

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DIRETTO ALLA GESTIONE, AI SENSI
DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI N. UNDICI
CHIOSCHI/BOX IN AMBITO PORTUALE**

1. Ente che pubblica l'avviso

Comune di Golfo Aranci (SS) Via Libertà n. 74

Tel. 0789/612900

Mail servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it

P.E.C protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

Sito internet: www.comune.golfoaranci.ss.it

Il Comune di Golfo Aranci, in qualità di titolare della concessione demaniale marittima riferita all'area denominata "Lungomare" su cui insistono le strutture oggetto del presente bando, intende assegnare in concessione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, con procedura comparativa ad evidenza pubblica (procedura aperta), n. 11 chioschi ubicati nella suddetta area demaniale di cui alla CDM assentita con Determinazione n. 0458/12088 del 17.03.2010, modificata ed ampliata con successiva Determinazione n. 1814/33852 del 01.10.2012, tutte rilasciate dalla RAS a favore del Comune di Golfo Aranci.

L'uso di tali beni sarà regolato dall'atto di affidamento, nonché dalle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, dalle vigenti L.R. in materia, dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e dalle vigenti Ordinanze in materia di demanio marittimo.

2. Oggetto dell'Avviso

1. E' indetta la procedura aperta di selezione per l'assegnazione in concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio delle attività meglio individuate nel prosieguo.
2. La presente procedura è finalizzata ad assegnare in concessione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ad un soggetto qualificato, l'uso degli immobili posti in gara.
3. L'obiettivo è di perseguire il più proficuo utilizzo dei beni pubblici ed arricchire e qualificare l'offerta turistico ricreativa, in funzione di quelle che sono le nuove e diverse esigenze ed aspettative dell'utenza, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione per atto formale in capo al Comune di Golfo Aranci, dagli strumenti urbanistici vigenti, dalle norme del Codice della Navigazione, nonché dalle norme, ordinanze e regolamenti previsti in materia.
4. La gestione deve essere compatibile con le caratteristiche e le finalità dei beni pubblici e deve garantire la salvaguardia delle risorse ambientali del territorio, la fruibilità dei beni demaniali marittimi, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

3. Oggetto e durata della concessione

1. L'amministrazione intende concedere i seguenti spazi pubblici, nei limiti delle attività indicate in tabella, sui quali insiste un chiosco:

CONCESSIONE	DIMENSIONI	ATTIVITA'	UBICAZIONE
Concessione RAS Determinazione n. 0458/12088 del 17.03.2010, modificata ed ampliata con successiva Determinazione n. 1814/33852 del 01.10.2012	32 mq circa	Abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 1
	17 mq circa	Artigianato sardo ed oreficeria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 2
	32 mq circa	Abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 3
	32 mq circa	Abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 4
	32 mq circa	Abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 5
	32 mq circa	Abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 6
	17 mq circa	Artigianato sardo ed oreficeria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 7
	32 mq circa	Abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 8
	17 mq circa	Articoli alimentari confezionati	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 9
	32 mq circa	Abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 10
	32 mq circa	Profumeria	Golfo Aranci, Via del Lungomare, chiosco n. 11

2. Le concessioni avranno una durata di circa 5 mesi, con decorrenza stimata dal 29.07.2024 (o dalla diversa data di assegnazione) al 31.12.2024.

3. La definizione del presente procedimento è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte dei competenti uffici Regionali. Il Comune di Golfo Aranci non risponde di eventuali dinieghi che non dipendano dalla propria volontà.

4. Nell'ipotesi di revoca della concessione demaniale in favore del Comune decadranno automaticamente (nei limiti della durata residua) le concessioni in essere conseguenti al presente avviso, senza alcun diritto per il concessionario a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

5. I suddetti chioschi non sono attualmente gestiti in regime di affidamento.

6. L'utilizzo degli immobili è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie ed al rispetto della vigente normativa in merito.

7. Nell'area demaniale di cui fanno parte gli immobili che si intende assegnare in concessione, qualsiasi intervento dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti e dovrà rispettare tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, compresa la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

8. La documentazione relativa all'area e agli immobili che saranno assegnati in concessione potrà essere consultata nel dettaglio, presso il competente Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Golfo Aranci.

9. Gli immobili che si intendono assegnare in concessione sono destinati esclusivamente ad attività di commercio in sede fissa.

10 E' concessa la facoltà alla parte affidataria, previa autorizzazione del Comune di Golfo Aranci, che valuterà a suo insindacabile giudizio, di installare, marchi, insegne anche luminose rappresentanti i prodotti commercializzati, purché il tutto sia in sintonia con l'estetica degli interi fabbricati e sia in regola con le normative vigenti in materia, ivi comprese quelle di carattere edilizio, urbanistico ed ambientale e che non arrechi pregiudizi e/o danni alle altre attività esercitate nella stessa Via. La concessione deve intendersi a corpo e non a misura.

11. Nella sola ipotesi in cui all'esito dell'esame e valutazione delle domande non risultino presenti istanze valide in numero sufficiente all'interno di una tra le categorie individuate in precedenza al comma 1, il corrispondente chiosco sarà assegnato in ordine alle restanti categorie privilegiando l'abbinamento nelle dimensioni dei chioschi (Abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria e profumeria per i chioschi di maggiori dimensioni; artigianato sardo ed oreficeria ed articoli alimentari confezionati per quelli minori).

4. Canone di concessione

1. A fronte della concessione, salvo il maggior importo proposto in sede di gara, dell'area dovrà essere corrisposto al Comune un canone annuo pari a:

CHIOSCO	IMPORTO
1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11	2.000,00 ciascuno, oltre al 2% del fatturato durante il periodo di assegnazione
2, 7, 9	1.000,00 ciascuno, oltre al 2% del fatturato durante il periodo di assegnazione

2. Il mancato puntuale versamento del predetto importo entro 30 giorni dall'assegnazione comporterà la risoluzione del rapporto ove la somma non sia corrisposta entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposito sollecito da parte dell'amministrazione.

3 Tutti gli assegnatari dovranno obbligatoriamente eseguire l'allaccio dell'energia elettrica con intestazione, oneri e spese a proprio carico.

4. Al termine dell'assegnazione, ciascun esercente dovrà presentare al Comune le proprie scritture contabili al fine di verificare il fatturato dell'intero periodo di assegnazione. Un importo pari al 2% del fatturato, al lordo dell'IVA, dovrà essere versato in favore del Comune.

5. Garanzie

1. L'aggiudicatario dovrà inoltre prestare idonea garanzia per danni da rovina, incendio, scoppio, fulmine, ecc. dell'immobile, per tutta la durata dell'affidamento in favore del Comune di Golfo Aranci. L'affidatario dovrà presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, copia originale delle seguenti due polizze assicurative:

- a) RISCHIO INCENDIO (comprensiva dei rischi relativi all'immobile, agli arredi fissi ed attrezzature ed al ricorso di terzi) – Massimale non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila);
- b) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.) - Massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) a sinistro.

2. Le suddette polizze dovranno essere emesse con espressa rinuncia alla rivalsa verso il Comune di Golfo Aranci che, in ogni caso, resta sollevato da ogni più ampia responsabilità e si riserva altresì di

verificare, prima della stipula del contratto, l' idoneità delle clausole riportate nelle sopraccitate coperture assicurative; inoltre, previa richiesta scritta, l'affidatario dovrà presentare copia delle ricevute dei correlativi premi annui corrisposti per tutto il periodo di contratto. La mancata presentazione sia della cauzione, sia delle polizze nel termine di cui sopra, comporta la naturale rinuncia all'affidamento e la relativa decadenza, con possibilità per il Comune di procedere ad affidare il bene al secondo miglior offerente in graduatoria.

6. Requisiti per la partecipazione alla procedura

1. Possono partecipare alla presente procedura per l'assegnazione della concessione, i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 che risultino essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a. insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b. assenza delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 81/2008;
- c. assenza di cause ostative all'accesso e all'esercizio di attività commerciali di vendita e/o somministrazione ex art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 (Attuazione direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno);
- d. assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di antimafia;
- e. essere in regola con il pagamento di canoni concessori e/o addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree demaniali marittime e/o indennizzi per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime;
- f. non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare previsti dalla L. n. 383 del 18/10/2001, oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- g. in caso di società, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68 del 12/3/99), ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 co. 6 della L. n. 68/99.

2. I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica:

- a1) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività artigianale alimentare, di commercio al dettaglio, di commercio su aree pubbliche/ambulante.

3. I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario per il medesimo chiosco.

5. I consorzi devono indicare, nell'istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Il consorziato designato ad eseguire il servizio deve essere già associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta. In caso di violazione di uno di detti divieti, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. È vietata la cessione del contratto e la sub-concessione dello stesso.

6. I concorrenti devono effettuare la visita presso gli immobili oggetto di concessione, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, o dichiarare di accettare i beni nello stato in cui si trovano.

Tale sopralluogo, da eseguirsi anche con la presenza di tecnico di fiducia, ove richiesto risulterà da apposita attestazione rilasciata dal Comune di Golfo Aranci.

Il sopralluogo deve essere concordato mediante richiesta all'indirizzo protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo con rilascio dell'attestato di avvenuto sopralluogo intestato alla capogruppo a pena di esclusione.

L'attestato di sopralluogo, debitamente compilato e sottoscritto, ove eseguito dovrà essere inserito nella "BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

7. Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle aree oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere presentate esclusivamente in modalità:

- cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Golfo Aranci, Via Libertà n. 74, negli orari di apertura al pubblico;
- telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
- servizio postale.

2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse alla destinazione sopra indicata in tempo utile. Non saranno considerate valide le domande che perverranno al suddetto Ufficio oltre il termine sopra indicato: farà fede della data e ora di arrivo esclusivamente la ricevuta dell'Ufficio Protocollo.

Detto plico, che non dovrà essere trasparente e dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura "Bando per l'affidamento in concessione diretto alla gestione di chiosco in ambito portuale", oltre alle generalità del mittente.

3. Le domande dovranno pervenire (farà fede la data di arrivo del plico o di ricezione della PEC) entro le ore 13.00 del 22 luglio 2024. Le domande pervenute oltre il termine suddetto non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili.

4. Per presentare la domanda sarà necessario utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci.

5. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa.

6. Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n° 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura che dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:

- Busta A – Documentazione amministrativa;
- Busta B – Documentazione tecnica.

La busta "A", recante la scritta esterna "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere:

a. la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica di cui all'allegato 1), redatta in lingua italiana, in competente bollo da €. 16,00, indicante le generalità del concorrente e del legale rappresentante, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza (da dimostrare allegando idonea documentazione) e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, a pena di esclusione;

b. eventuale: dichiarazione sostitutiva unica per le imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa a pena di esclusione e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;

- c. l'attestato di sopralluogo debitamente compilato e sottoscritto o la dichiarazione di accettare il bene nello stato di fatto in cui si trova (All. 2);
- d. il patto di integrità debitamente sottoscritto (All. 3).
- e. eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica di cui sopra (che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività artigianale alimentare, di commercio al dettaglio, di commercio su aree pubbliche/ambulante).

La busta "B", recante la scritta esterna "BUSTA B – OFFERTA TECNICA", dovrà contenere la seguente documentazione:

- attestazione punteggi premianti (All. 4), come previsto all'art. 8.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione e non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, ovvero recanti cancellazioni, aggiunte, correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale, deve essere allegata procura in originale o copia autenticata da notaio.

7. Non potranno essere accolte le domande:

- a) predisposte su modelli difformi da quelli allegati al presente bando;
- b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente bando (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- c) non sottoscritte dal soggetto richiedente.

8. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, potranno essere oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

9. E' possibile manifestare la propria disponibilità per più di un chiosco, fatta salva la destinazione d'uso della singola area pubblica. L'assegnazione di più chioschi allo stesso soggetto sarà possibile solo in caso di assenza di domande per i medesimi box.

8. Criteri di assegnazione delle concessioni di aree pubbliche

1. La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi premianti:

Offerta tecnica – dichiarazioni	PUNTEGGIO
Esercente attività commerciali nel Comune di Golfo Aranci	6 punti
Esercenti che hanno gestito in passato i chioschi sul lungomare	4 punti

AGGIUDICAZIONE

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risulterà aggiudicatario.

In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico che si svolgerà con comunicazione resa nota sull'albo pretorio dell'Ente con almeno 24 ore di anticipo.

Il sorteggio sarà svolto:

- per individuare, in caso di più domande pari merito, gli esercenti assegnatari nei limiti dei posti disponibili (ad es. nel caso in cui pervengano 8 domande con egual punteggio nella categoria "abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria" saranno estratte con sorteggio le 7 istanze assegnatarie);

- per assegnare il singolo chiosco al partecipante collocato con identico punteggio (ad es. tra gli assegnatari della categoria “*abbigliamento, accessori, scarpe, pelletteria*” si procederà con sorteggio all’abbinamento con i singoli chioschi.

9. Valutazione delle istanze e graduatoria

1. La gara avrà luogo presso la Residenza Municipale a Golfo Aranci il giorno 24/07/2024 alle ore 9,30, in seduta pubblica.
2. In tale data la Commissione di gara, appositamente nominata, procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti per verificare la documentazione amministrativa (BUSTA A) presentata dai partecipanti al fine della loro ammissione alla selezione ed il possesso dei requisiti richiesti, sulla base della regolarità della documentazione e della completezza e correttezza delle dichiarazioni.
3. In seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al fine di verificare la documentazione richiesta.
4. L’assegnazione di ciascun manufatto sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato ed avrà luogo anche in caso di una sola domanda valida.
5. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
6. La nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del suddetto contratto, previo nullaosta da parte della Regione Sardegna.
7. Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati attraverso un rappresentante o delegato. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente. Altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.
8. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’assegnazione della concessione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione demaniale che si intende assegnare.
L’Amministrazione, in caso di mancata assegnazione, si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
9. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente avviso, saranno pubblicati sull’albo pretorio on line del Comune. La pubblicazione di detti provvedimenti sul sito istituzionale ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

10. Obblighi in capo all’assegnatario

1. L’assegnatario, a seguito della richiesta del Comune anche mediante semplice avviso scritto, sarà tenuto a presentarsi per la sottoscrizione dell’assegnazione, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria per la definizione del procedimento amministrativo di rilascio.
2. Nel caso in cui l’assegnatario non sottoscrivesse l’atto nel termine perentorio fissato nell’avviso o non presentasse tutta la documentazione necessaria a tale fine, si procederà, con apposita determinazione, alla revoca dell’assegnazione ed allo scorrimento della graduatoria.
3. I chioschi sono concessi e saranno accettati nello stato di fatto in cui si trovano. Sono in capo agli assegnatari tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari durante l’intero periodo di durata della concessione. L’Ente non garantisce il perfetto funzionamento dell’impianto di condizionamento. I singoli assegnatari potranno eseguire riparazioni o sostituzioni del condizionatore. Qualora l’acquisto di un nuovo condizionatore sia inserito tra gli interventi di riqualificazione del chiosco (con punteggio premiante), il bene rimarrà acquisito alla struttura senza diritto ad alcun compenso/rimborso in sede di cessazione del rapporto.
Il Comune riconoscerà il rimborso di un importo massimo pari al 50% del canone di assegnazione (ovvero € 1.000,00 per i chioschi di maggiori dimensioni ed € 500,00 per quelli di minori dimensioni)

previa presentazione delle fatture su migliorie manutentive (a titolo esemplificativo condizionatore o tende) eseguite sul chiosco, in relazione a beni che rimarranno acquisiti al patrimonio del Comune.

È fatto salvo il normale deterioramento dell'immobile che dovrà essere restituito (in data 31.12.2024) nelle stesse condizioni in cui è sarà consegnato.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 che precede, tutte le spese, oneri, tasse (a titolo esemplificativo utenze elettriche, TARI, manutenzione ordinaria) inerenti la conduzione dell'immobile saranno a totale carico dell'assegnatario che dovrà eseguire apposito allaccio dell'utenza elettrica (i box saranno consegnati in assenza di corrente elettrica).

5. L'assegnatario si impegna all'apertura al pubblico del chiosco nei seguenti orari minimi:

a) dalla data di apertura fino al 15 settembre 2024: tutti i giorni dalle ore 18:00 fino alle 24:00, facoltativamente anche al mattino; nonché obbligatoriamente nei giorni di arrivo delle navi da crociera e degli eventi organizzati nel territorio, in concomitanza con i relativi orari di svolgimento;

b) dal 16 settembre al 31.12.2024: ogni venerdì, sabato e domenica per un minimo di 6 ore giornaliere in base alla programmazione degli eventi e facoltativamente negli altri giorni, anche al mattino; nonché obbligatoriamente nei giorni di arrivo delle navi da crociera e degli eventi organizzati nel territorio, in concomitanza con i relativi orari di svolgimento.

11. Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, potrà procedere all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni (ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 che recita "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio*"), il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

12. Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Geom. Giuseppe Santino PELLEGRINO;

2. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere.

13. Normativa di rinvio

1. Il presente avviso costituisce *lex specialis*, pertanto la partecipazione alla procedura comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

2. Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.

3. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia.

4. Contro il presente avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio SUAPE del Comune di Golfo Aranci, Via Libertà n. 74 - tel. 0789/612900 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Il presente avviso è disponibile anche sul sito Internet www.comune.golfoaranci.ss.it

1. Costituiscono allegati al presente bando:

- 1) Domanda partecipazione;
- 2) Attestato sopralluogo o accettazione stato luoghi;
- 3) Patto di integrità;
- 4) Punteggi premianti.

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Santino Pellegrino



GIUSEPPE
SANTINO
PELLEGRINO
17.07.2024
10:21:28
GMT+01:00